



Comune di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile D.p.r. 3/8/1998
(PROVINCIA DI LATINA)

Allegato "E"

COMUNE DI MINTURNO

Convenzione per la concessione in gestione temporanea degli impianti sportivi: Palazzetto dello Sport e tensostruttura siti in Scauri – Via Cristoforo Colombo

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila diciannove addì del mese di in Minturno nella Casa Comunale

TRA

1) Il **COMUNE DI MINTURNO**, a mezzo del, Responsabile del servizio n. 5 domiciliato per la carica presso la Sede Comunale in Via Principe di Piemonte, Codice Fiscale:81003430592, in applicazione dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

2) e la **SOCIETA'**..... con sede in Minturno (LT) Viaa mezzo del suo Presidente Sig.....nato ae residente inin ViaCF.....

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

(Oggetto)

Il Comune di Minturno (Concedente), a mezzo del suo rappresentante, con la presente concede fino alla data del Alla Società, con sede in(Concessionario), che a mezzo del suo rappresentante accetta, l'uso e la gestione dell'impianto sportivo, sito in via, compresi spogliatoi, docce, servizi igienici (da ora in poi definiti impianti), per le finalità delle Associazione medesima.

La Società che si è aggiudicata la gestione dell'impianto, come da determinazione n. del,che accetta la gestione dell'impianto alle condizioni fissate nella presente convenzione,.

L'impianto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Art.2

(Manifestazioni particolari)

Il Concedente si riserva il diritto di poter svolgere negli impianti manifestazioni sportive o di diversa natura, proprie o patrocinate dall'Ente ovvero per motivi istituzionali, che comunque non

compromettono il regolare svolgimento dell'attività agonistica programmata dal Concessionario, previa comunicazione scritta nei 20 giorni antecedenti l'evento. Il Concessionario non potrà chiedere eventuali riduzioni di canone o altro, per eventuali lavori di manutenzione straordinaria, eseguiti da parte del Concedente nel periodo di gestione dell'impianto.

Art.3

(Obblighi del Concessionario)

Il Concessionario ha i seguenti obblighi:

- a) Corrispondere al Concedente gli importi dei canoni mensili di cui all'art.6 della presente convenzione, oltre gli oneri inerenti le spese derivanti dalle utenze (energia elettrica, fornitura acqua, riscaldamento derivanti dall'uso dei locali da parte dell'utenza);
- b) Curare a proprie spese la manutenzione ordinaria;
- c) Custodire gli impianti impedendo manomissioni, asportazioni o danneggiamenti a manufatti, materiali, attrezzi ed arredi di qualsiasi specie;
- d) Impedire l'accesso all'impianto ai non tesserati alle Associazioni sportive di cui all'allegato 1 o a persone non munite dell'autorizzazione del Comune;
- e) Il concessionario può concedere a terzi l'utilizzo delle strutture, ad altre società sportive o altri soggetti che utilizzano l'impianto, la tariffa richiesta dal concessionario dovrà essere autorizzata precedentemente dall'Amministrazione Comunale.
- f) Curare il mantenimento dei registri di manutenzione degli impianti riportanti i controlli periodici antincendio e sostenere le spese per il personale addetto alla vigilanza antincendio.
- g) Prestare le garanzie richieste a garanzia dell'Ente, anche per il pagamento delle utenze.
- h) Per il personale dipendente del Concessionario osservare tutte le disposizioni di legge in materia di collocamento al lavoro, assicurazioni ed oneri sociali e previdenziali, dando atto che detto collocamento non costituisce alcun rapporto di lavoro con il Comune;
- i) Mantenere gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione ed espletare ogni altra mansione inerente all'accurata custodia e manutenzione degli impianti e dei materiali in essi contenuti.
- j) Sottoscrivere polizza fideiussoria a copertura

Il Concessionario **DICHIARA**

- di possedere la capacità operativa, in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative, sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto.
- Di non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali e di non aver debiti nei confronti dell'Amministrazione Comunale e nei confronti di gestori degli impianti utilizzati a seguito di concessioni d'uso rilasciate dal Comune di Minturno.

Di non trovarsi in stato fallimentare, di liquidazione, di concordato preventivo e che a suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una tale situazione.

- Che gli Amministratori della Società/Associazione non ricoprono cariche sociali in altre società e Associazioni nell'ambito della medesima disciplina sportiva;
- Che i soggetti muniti di cariche di rappresentanza non sin trovano esposti, con situazioni debitorie, nei confronti del Comune di Minturno, e che nei loro confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale.
- Che, per i soggetti di cui al precedente punto, non sono stati oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Comune espletterà tramite personale del Servizio Patrimonio controlli periodici negli impianti.

Eventuali migliorie apportate da parte del Concessionario devono essere preventivamente autorizzate e non verrà riconosciuto alcun indennizzo da parte del Concedente, se non diversamente disciplinato.

Art.4

(Durata della concessione)

La durata della concessione decorre dalla data della sottoscrizione della convenzione per anni 1 (uno) senza clausole di rinnovo tacito. In quanto la struttura dovrà essere oggetto di manutenzione straordinaria, e successivamente si procederà ad indire una gara pubblica per la gestione dell'impianto, con una durata pluriennale come indicato nella delibera di C.C. n. 3 del 02.03.2019.

Art.5

(Responsabilità)

Il rappresentante legale dell'Associazione sportiva dilettantistica è responsabile civilmente e penalmente verso il Concedente dei danni causati agli impianti derivante da azione o emissione dolosa o colposa, anche se i danni sono causati da terzi.

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare al concedente i nominativi dei responsabili della custodia e della vigilanza degli impianti.

Il Concedente non risponde di alcun danno a persone o cose a seguito di incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni o altri eventi svolte nell'impianto.

Art.6

(Canone)

Il canone mensile di concessione è il seguente:

- Palazzetto dello Sport e Tensostruttura: € **12.000,00 annuo**

Il Concessionario, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, è tenuto a versare una somma pari a tre mensilità del corrispettivo a titolo di cauzione o, in alternativa, produrre fideiussione bancaria per la somma equivalente all'importo relativo alla durata della concessione, con validità oltre sei mesi dalla scadenza della presente convenzione.

Tutti gli oneri finanziari sostenuti dal Concessionario, per interventi di manutenzione straordinaria, autorizzati, dal Responsabile del Servizio n. 5, regolarmente certificati e fatturati verranno scomputati dai canoni dovuti dal Concessionario al Concedente.

E' vietato al Concessionario praticare tariffe per l'utilizzazione degli impianti da parte dei terzi.

Art.7

(Servizi pubblicitari)

Al Concessionario spettano in esclusiva gli introiti derivanti dall'utilizzo degli impianti pubblicitari all'interno degli impianti.

Sono a carico del Concessionario tutti gli adempimenti di legge, i relativi oneri tributari e amministrativi, gli oneri dell'imposta pubblicitaria, i rimessaggi e la manutenzione del materiale pubblicitario.

I contratti pubblicitari e i rapporti di sponsorizzazione non possono eccedere la durata della concessione.

Sono vietati: la pubblicità politica, i messaggi che inneggiano alla violenza e al razzismo, le frasi volgari.

Art.8

(Riconsegna degli impianti)

Alla scadenza della presente convenzione il Concessionario è tenuto alla riconsegna degli impianti liberi da persone e cose e gli eventuali danni che si dovessero verificare a causa dell'uso da parte delle Associazioni sono a carico del Concessionario. Il Concedente quantificherà l'entità di eventuali danni e provvederà al recupero delle somme necessarie alla riparazione.

Art.9

(Cause di decadenza)

Sono cause di decadenza della concessione a carico del Concessionario le violazioni della legge, del presente disciplinare e della convenzione, la mancata esecuzione degli interventi programmati, il venir meno dei requisiti soggettivi e oggettivi del Concessionario. Il Concedente potrà richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Il Concedente, qualora abbia necessità per motivi di pubblico interesse di rientrare in possesso dell'impianto, potrà procedere alla revoca della concessione senza alcun onere addebitabile a suo carico.

Art.10

(Referente del Concedente)

Referente per il Concedente nei rapporti con il Concessionario è il Responsabile del Servizio n.5 del Comune di Minturno che esercita controlli periodici durante il periodo di vigenza della concessione.

Art.11

(Eventuali spese della convenzione)

Eventuali spese relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a totale carico dell'Associazione.

Art.12

(Rinvii)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia al codice civile, al disciplinare, alla normativa di settore e alle disposizioni del CONI e delle Federazioni Sportive se e in quanto applicabili.

Art.13

(Foro competente)

Le controversie che potrebbero derivare dall'applicazione della presente convenzione sono di competenza del Foro di Cassino.

La Società
(Concessionario)
Il Presidente

Il Comune di Minturno
(Concedente)
Il Responsabile del Servizio n. 5